Rescritto 12 giugno 1844. Conservazione del diritto di raccogliere erbe ed altri prodotti selvaggi.

Indi a parecchi avvisi della gran Corte de' Conti sottoposti a S.M, la M.S., nel C.O. di S. de' 12 corrente mese, ha ordinato che per erbe selvatiche, frasche, giunchi, bruche, scope, disa, ed altri, i cittadini abbiano a rimanere nello esercizio del loro uso, giusta le consuetudini locali, e finchè i demani rimarranno aperti, e non coltivati Nel R.N. ec. fir. N. Santangelo

www.demaniocivico.it